

COMUNE DI PUTIFIGARI
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI
LA MANOMISSIONE DI SUOLO STRADALE

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART. 3 - INTERVENTI URGENTI
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE
- ART. 5 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE
- ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
- ART. 7 - SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI
- ART. 8 - DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE
- ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 12 - SANZIONI
- ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Putifigari e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale, ivi compresa la manomissione conseguente all'occupazione di suolo pubblico per lavori.

2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza in carta semplice, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;

b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;

c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);

d) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio (comunque non precedente a giorni quindici dalla data di presentazione dell'istanza).

e) l'Impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento e il nome del Direttore tecnico responsabile del cantiere.

f) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente regolamento.

g) la planimetria e il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari.

h) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale previsto all'art. 9.

4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.

5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.

6. Il Comune, a mezzo del Responsabile del Servizio Tecnico e dell'Agente di Polizia Locale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

ART. 3 - INTERVENTI URGENTI

1. In casi di guasti o in casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione, anche a mezzo fax, al Servizio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il deposito cauzionale.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 15 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.

2. L'autorizzazione avrà validità di un mese dalla data del rilascio. Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.
3. In caso di lavori particolarmente complessi e dietro giustificata motivazione, è ammessa la facoltà di chiedere proroga dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti comunali.

ART. 5 COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per parte del rettangolo stesso. La superficie da manomettere sarà contrassegnata dall'operaio comunale, su espressa disposizione del Responsabile dell'Area tecnica.
2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.
3. Quando la rottura di suolo pubblico abbia ad interessare sedi stradali, il cui manto sia stato eseguito da non più di 3 anni dalla data di richiesta di intervento, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza della carreggiata stradale.
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza in vigore; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo, e versare quanto dovuto per la COSAP in relazione al suolo pubblico occupato dal cantiere di lavoro.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio,

che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

5. I ripristini della pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 48 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:

1) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

A - Il riempimento degli scavi dovrà essere realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.

B - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm;

C - si dovrà quindi procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.

Decorsi dieci giorni, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

2) Nel caso di pavimentazioni lapidee, in elementi di autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accatastate in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido, in elementi autobloccanti di cemento o in mattoni dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm. e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

3) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate, ecc.), le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine.

4) Nel caso di interventi nel Centro Storico, prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere richiesto il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di concordare le specifiche modalità di ripristino. Gli interventi di taglio stradale dovranno essere eseguiti seguendo le linee di separazione naturale delle pietre/basoli. Il ripristino dovrà essere realizzato con la tecnica del "cuci - scuci" così da ottenere le condizioni originarie della pavimentazione lapidea. Quando la pavimentazione sia costituita da basoli regolari, si dovrà prevedere alla preventiva numerazione per la successiva ricollocazione nel medesimo sito. Le malte dovranno essere accuratamente scelte tali da non produrre differenze funzionali cromatiche con quelle originarie.

6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 48 ore.

8. In tutti i ripristini, i chiusini stradali di qualsiasi genere esistenti e le griglie dovranno essere riportate alla quota del piano stradale, e dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale interessata dai lavori.

ART. 7 - SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm. 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della conduttura. E' rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore profondità .

2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto alla intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.

3. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.

4. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.

5. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada.

ART. 8 - DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

1. E' vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso. L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti con deliberazioni della Giunta Comunale, è determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bitumoso o di pavimentazioni speciali e diverse: **Euro 100 al mq.**

b) pavimentazioni lapidee, elementi autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni: **Euro 150 al mq.**

2. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in **Euro 500,00 fino a 2,5 mq.** Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in contanti o con assegno circolare, mediante versamento presso la tesoreria comunale della somma derivante dal conteggio effettuato dal Comune in sede di richiesta.

3. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata da sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi entro sessanta giorni dopo il termine dei lavori su richiesta del titolare di autorizzazione. In caso di esito positivo tale Ufficio autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento. Decorso tale termine senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa, e, in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le autorizzazioni, sono tenuti a notificare tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei loro successori, rimanendo, in difetto, sempre obbligati.

1. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri o danni dipendenti dalle opere oggetto della autorizzazione stessa

ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Putifigari in quanto applicabili.

2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione dal realizzarli, fermo restando l'obbligo di pagare al Comune l'importo di euro 10 al mq. e con svincolo della cauzione contestualmente a tale pagamento.

ART. 12 - SANZIONI

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine di giorni 10 fissato dalla diffida emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica.
2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.
3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.
4. Senza pregiudizio dell'azione penale, ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro **150,00** ad un massimo di euro **1.000,00**, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro **340,00** ad un massimo di euro **3.000,00** in caso di violazione dell'art. 6, comma 5.
5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, punto 1), secondo periodo della lettera C) comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro **75,00** giornaliera per ogni giorno di ritardo.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il deposito presso la Segreteria Comunale per la durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.